

PROMOZIONE E DISCIPLINA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

L'approvazione alla Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, del testo unificato in materia di promozione e disciplina del commercio equo e solidale è il passo decisivo verso la prima legge nazionale del settore. Una legge attesa da dieci anni e frutto del lavoro nel tempo di tanti parlamentari mossi anche dall'impulso delle associazioni e dei movimenti civici.

Il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, tuttavia non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. In questo senso, come ha dichiarato la relatrice Chiara Scuvera (Pd), è necessario che l'Unione dia vita ad una normativa europea, anche cogliendo la sfida che alcuni Paesi europei, come la Francia e ora anche l'Italia (e ancor prima nel nostro Paese le regioni), hanno lanciato con una normativa quadro di riconoscimento e di sostegno del commercio equo e solidale, nel segno dell'utilità sociale dell'iniziativa economica sancita nell'articolo 41 della Costituzione, che vale naturalmente per tutte le imprese.

Si tratta di un provvedimento ispirato da dinamismo, sussidiarietà e promozione, le cui caratteristiche principali sono il riconoscimento dei soggetti coinvolti, la definizione degli ambiti di applicazione, una particolare attenzione alla tutela del marchio e all'etichettatura e interventi per la diffusione e a sostegno del commercio equo e solidale.

Per una lettura più analitica e dettagliata del provvedimento "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale" AC 75 e AC 241 Rubinato, AC 811 Baretta e AC 2726 Da Villa si rinvia [ai lavori parlamentari](#) e ai [dossier](#) di approfondimento a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Con questo provvedimento si intende riconoscere un ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le **filieri del commercio equo e solidale**, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

Vengono stabilite procedure di **riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione**. Realtà, queste, costituite su base volontaria e con la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e di garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori. A tal fine, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

Sono altresì previsti strumenti di **incentivazione e di promozione** delle buone prassi in materia.

DEFINIZIONI

Al fine di chiarire gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento si esplicita cosa si intende in questa sede per commercio equo e solidale, produttore e prodotto, per accordo di commercio equo e solidale, per prezzo equo e per filiera (vedi allegato).

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti della filiera integrale del commercio equo e solidale sono le **organizzazioni** del commercio equo e solidale, gli **enti rappresentativi** e gli **enti di promozione** delle filiere e dei prodotti che hanno la caratteristica comune di dover essere **costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica**. Ulteriore attributo comune a tutti gli enti è inoltre che nei loro statuti prevedano la **promozione e il sostegno** del commercio equo e solidale.

a) Organizzazioni del commercio equo e solidale

Sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale **le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti** (con **esclusione** di enti pubblici, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti) che stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione; adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale; perseguono **per statuto modelli di sviluppo sostenibile**, nel rispetto delle persone e dell'ambiente; fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore; promuovono la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale quali le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale; sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo.

b) Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale

Gli **enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale** sono quelli che approvano un **disciplinare di filiera integrale** del commercio equo e solidale; adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate; godono di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa; adottano un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate; dimostrano di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo; adottano un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e **rilasciano un attestato a ogni verifica**. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti, l'ente

rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento.

c) Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale

Si considerano **enti di promozione del commercio equo e solidale** quelli che prevedono in particolare lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- **concessione in licenza** di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard definiti dalla legge;
- attività di **sensibilizzazione e informazione** sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del settore oltre che attività di promozione dei marchi;
- attività di **supporto agli operatori** che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi;
- attività di **consulenza** e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;
- attività di **valutazione dell'impatto** che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità;
- qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra descritte, nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

Gli statuti degli enti stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare **la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza** delle attività degli enti di promozione nonché di prevenire i conflitti di interesse nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione.

ELENCO NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

È istituito **l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale**, tenuto dalla **Commissione per il commercio equo e solidale**, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico e disciplinato, nelle sue concrete modalità operative, con il regolamento di esecuzione.

L'elenco è suddiviso in quattro sezioni (enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale, enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e licenziatari dei marchi) ed ha funzione di pubblicità delle **informazioni**, per consentirne la più **ampia consultazione** sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese.

COMMISSIONE PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

La **Commissione per il commercio equo e solidale** presso il Ministero dello sviluppo economico, che è formata, oltre che da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante delle Regioni, anche da soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I

membri della Commissione sono nominati per tre anni, Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.

La Commissione cura la tenuta dell'Elenco nazionale; esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere; emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale; sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la piena consultabilità dell'Elenco nazionale.

MUTUO RICONOSCIMENTO

Gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici della presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

TUTELA DEI MARCHI E NORME SULL'ETICHETTATURA

I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable».

È vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale.

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere **iniziative divulgative e di sensibilizzazione** promosse dalle organizzazioni e dagli enti mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo; possono sostenere specifiche **azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione**, promosse dalle organizzazioni e dagli enti relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra Nord e Sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

Inoltre, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale, **possono promuovere e sostenere iniziative di formazione per gli operatori e i volontari**; nonché progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Essi possono concedere, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE), **contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede** nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili; **contributi in conto capitale a termine** al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Possono infine promuovere forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

Le Regioni promuovono le **buone pratiche** del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno. Esse possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale.

SOSTEGNO AL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'utilizzo dei **prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale** viene promosso negli acquisti dello Stato e, in particolare, per le **mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche**.

GIORNATA NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

È istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Previsto un **regolamento di esecuzione** da attuarsi, sentite le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il regolamento stabilisce, tra l'altro, la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; i criteri e le modalità attuative, nonché i beneficiari degli interventi; le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale.

FONDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

È istituito il **Fondo per il commercio equo e solidale**, con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

ALLEGATO

DEFINIZIONI

a) **«commercio equo e solidale»**: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

b) **«produttore»**: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo;

c) **«accordo di commercio equo e solidale»**: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda:

- il pagamento di un prezzo equo;
- misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;
- il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione;
- l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi nel contrasto del lavoro minorile;
- l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni di cui l'accordo dà espressamente atto;
- adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;

d) **«prezzo equo»**: il prezzo versato a un produttore che consente:

- di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
- di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
- di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;

e) **«filiera del commercio equo e solidale»**: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale. La filiera del commercio equo e solidale è definita «integrale» quando:

l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

f) **«prodotto del commercio equo e solidale»**: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale.